

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 5-762

LR 4/2016 - assegnazione finanziamenti aggiuntivi per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie, svolte dalle case rifugio operanti ed iscritte all'albo regionale. Spesa di euro 110.000,00 (capitoli vari del bilancio 2019).

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Vista la DGR n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8.

Dato atto che, ai sensi dell’art.8 della LR 4/2016, l’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati.

Richiamato che:

con DPCM 9.11.2018, registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 2019, sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l’emergenza e per l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sulla base della programmazione regionale;

preso atto che l'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento ammonta a € 1.231.791,13;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha presentato una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con tutti gli attori territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

dato atto che, ai sensi delle previsioni del DPCM 9.11.2018 e della suddetta scheda programmatica, la Regione Piemonte ha destinato la somma complessiva di € 341.060,00 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale, cui si sono aggiunti € 40.000 di risorse regionali (cap. 15301Q 177763 e 189559);

verificato, pertanto, che con DGR 125-9032 del 16.5.2019 sono stati definiti, tra l'altro, i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno delle case rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale (Allegato 1), con l'obiettivo di sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardare l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato individuale;

accertato che, in considerazione del fatto che al momento attuale le case rifugio risultano presenti soltanto su 5 delle 8 province piemontesi, con DGR 125-9032 del 16.5.2019 si è ritenuto opportuno individuare, quale unico criterio di riparto delle risorse complessive pari ad € 381.060,08 (di cui € 341.060,08 di fondi statali ed € 40.000,00 di fondi regionali), il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i.

Dato atto che:

ai fini dell'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle case rifugio esistenti, le stesse case dovevano essere iscritte all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, aver presentato istanza di iscrizione alla data del 30 giugno 2019

con successiva DD 731 del 28.5.2019 sono state approvate le modalità di accesso ai finanziamenti per il sostegno alle case rifugio esistenti, in possesso dei requisiti sopra richiamati;

con DD n. 1519 dell'11.11.2019 sono stati finanziati i soggetti titolari delle n. 12 case rifugio esistenti, autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale, per un totale di n. 94 posti letto autorizzati al funzionamento, per una quota di contributo assegnato per ciascun posto autorizzato di circa € 4.053,00 compatibilmente con le risorse rese disponibili a bilancio regionale;

tutto ciò premesso;

verificato che, con DGR n.10-8692 del 5.4.2019 sono state individuate, a titolo sperimentale per la durata di 3 anni, le tariffe da applicarsi a livello regionale per l'inserimento in casa rifugio delle donne sole, e con figli e figlie sotto richiamate:

- casa rifugio per donne sole: € 50,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 45,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);
- casa rifugio per nuclei mamma/bambino:

nuclei madre con un minore: € 110,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 100,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);
nuclei madre con due minori: € 132,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 122,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);
nuclei madre con tre minori: € 147,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 137,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);
nuclei madre con quattro minori: € 162,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 152,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);

considerato che tali valori tariffari non comprendono spese quali la retta dell'asilo nido/della scuola dell'infanzia, le tasse scolastiche ed il pagamento dei libri scolastici.

Dato atto che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, l'accoglienza deve avvenire a titolo gratuito per le donne stesse e per i loro eventuali figli e figlie;

verificato che i valori sono stati conteggiati assumendo convenzionalmente una percentuale di occupazione dei posti dell'85% del totale e che, sulla base dell'esperienza pluriennale dei soggetti titolari dei centri antiviolenza e delle case rifugio, l'inserimento di ciascuna ospite e degli eventuali figli e figlie deve essere attentamente valutata, anche in termini di compatibilità con il gruppo delle altre ospiti presenti e pertanto può trascorrere un considerevole lasso di tempo tra una dimissione e l'inserimento del nucleo/donna ospite, con contestuale necessità di mantenere tutti i requisiti previsti per il funzionamento e l'operatività della struttura, anche in presenza di posti non occupati;

dato atto che, nell'anno 2018, il 76% delle donne accolte dai Centri Antiviolenza piemontesi nel 2018 aveva almeno un figlio e il 66% almeno un figlio minore e che, pertanto, nell'ambito dell'accoglienza nelle case rifugio, certamente le spese non rientranti nelle tariffe individuate con D.G.R. n. 10-8692 del 5.4.2019, quali la retta dell'asilo nido/della scuola dell'infanzia, le tasse scolastiche ed il pagamento dei libri scolastici, assumono un rilievo significativo;

tutto ciò considerato, appare necessario, in questa fase iniziale di sperimentazione dei valori tariffari regionali individuati intervenire con un sostegno aggiuntivo alla gestione delle case rifugio esistenti, a valere sui fondi regionali, annualità 2019, pari complessivamente ad € 110.000 (capitoli vari del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019) finalizzando gli stessi al pagamento delle spese sopra indicate rinviando a successiva determinazione dirigenziali il riparto di tali fondi sulla base del numero di posti delle stesse case rifugio presenti, autorizzate ed iscritte all'albo regionale.

Tutto ciò premesso;

ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016;

considerato che al momento attuale le case rifugio risultano presenti soltanto su 5 delle 8 province piemontesi, si definisce di individuare, quale unico criterio di riparto delle risorse statali pari ad € 341.060,00 il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i., rinviando l'applicazione del criterio del riparto preventivo in base ai criteri di cui sopra delle risorse finalizzate alle case rifugio all'avvenuta istituzione di case su tutto il territorio regionale.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;

vista la L.R. 6/2017;

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017;

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017;

vista la L.119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27.11.2014;

visto il DPCM 9.11.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 4 gennaio 2019;

vista la L.r. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

vista la DGR n. 1-8566 del 22.03.2019 “ Legge regionale 19 marzo, n.9 “ Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 s.m.i.;

vista la DGR n. 34 - 609 del 29.11.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l’anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A15 e A20)”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

-di approvare, ai fini della piena attuazione della Legge n.119/2013 e della L.R n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, l'assegnazione di un finanziamento regionale aggiuntivo, complessivamente pari ad € 110.000,00 per il sostegno alle 12 case rifugio esistenti ed iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. 4/2016 finalizzando tali risorse al pagamento delle spese non comprese nei valori tariffari individuati con D.G.R. n. 10-8692 del 5.4.2019 e specificate in premessa;

- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avvenga con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione dei finanziamenti, a titolo di finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi previsti con DGR 125-9032 del 16.5.2019;

-di dare atto che alla spesa complessiva di € 110.000,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso le risorse regionali, di cui:

-€ 29.255,32 sul cap. 153010/2019;

-€ 42.127,66 sul cap. 189559/2019;

-€ 38.617,02 sul cap. 177763/2019,

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;

-di demandare al Dirigente competente della Direzione coesione Sociale previa adozione di idonei provvedimenti di impegno l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione di idonei provvedimenti di spesa in favore dei soggetti titolari delle case rifugio;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)